

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2572

DEL 11/06/2013

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione 1. Accoglimento ricorso gerarchico dell’Azienda Zootecnica S.A.R.D.A. di Stochino Sandro & C. s.n.c. (CUUA: 01091440915).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013 Misura. 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione 1;
- PREMESSO** che in data 15/10/2011 l’Azienda Zootecnica S.A.R.D.A. di Stochino Sandro & C. s.n.c. presentava domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nella Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione n. 1178 del 13/03/2012 del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2572

DEL 11/06/2013

**PREMESSO** che, con nota n. 60534 del 02/10/2012, il Servizio Territoriale dell'Ogliastra comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: *“mancata presentazione dell'autorizzazione del proprietario degli immobili ad eseguire gli interventi; l'intervento proposto riguarda la creazione di nuove volumetrie aziendali e solo in minima parte riconversione di strutture esistenti (CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.c); l'intervento proposto non prevede la creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente (CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.f); pertanto la domanda non mantiene il punteggio, 5 punti attribuiti per il CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.c), 9 punti per il CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.f).”*. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso di rigetto per la presentazione di documenti, memorie ed opposizioni scritte;

**PREMESSO** che l'11/10/2012 la Ditta presentava all'Ufficio istruttore la documentazione necessaria all'adeguamento dell'intervento al CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.f. La Ditta, inoltre, depositava un contratto di comodato stipulato il 12/04/2000 e concernente il terreno su cui sono ubicate le opere oggetto della domanda di finanziamento;

**PREMESSO** che, con determinazione n. 5166 del 15/11/2012 a firma del Direttore del Servizio Territoriale dell'Ogliastra (notificata con nota prot. n° 79910 del 20/11/2012), l'istanza di finanziamento veniva rigettata con le seguenti motivazioni: *“mancata presentazione dell'autorizzazione del proprietario degli immobili ad eseguire gli interventi; la domanda non mantiene il punteggio 5 punti attribuiti per il CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.c); secondo quanto disposto dal bando della misura in oggetto, all'articolo 10 - Iter procedurale per la concessione degli aiuti - lettera g) Controlli di ammissibilità ed istruttoria dei progetti per le domande finanziabili: le domande con il punteggio rideterminato in diminuzione non possono essere ammesse a finanziamento”*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2572

DEL 11/06/2013

**PREMESSO** che, in data 21/12/2012, la Ditta presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto. Nel ricorso l'Azienda Zootecnica S.A.R.D.A. eccepiva che: **1)** l'Ufficio istruttore non ha tenuto conto del contratto di comodato di durata trentennale, prodotto dalla Ricorrente in risposta al preavviso di rigetto. Con detto contratto i proprietari del terreno interessato all'investimento autorizzavano il comodatario ad utilizzarlo per la propria attività, acconsentendo alla realizzazione di costruzioni che si rendessero necessarie e/o opportune per il miglior utilizzo e godimento del bene; **2)** il divieto di realizzare opere che comportino l'incremento delle volumetrie preesistenti è previsto espressamente dal bando solo per il CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.b), cioè per gli interventi proposti *"da una impresa agrituristica esistente ...che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni e/o l'incremento di volumetrie ma esclusivamente la riconversione di strutture aziendali esistenti"*. Viceversa, argomenta la Ricorrente, il divieto di incremento di volumetrie non è sancito dal bando in riferimento al CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.c), riguardante interventi finalizzati *"alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti"*, cioè la categoria applicabile alla Azienda Zootecnica Sarda; **3)** l'art. 10 lett. g) del bando viola l'art. 97 della Costituzione per *"manifesta sproporzione ed irragionevolezza"* in quanto *"prevede l'esclusione dal finanziamento per il solo fatto di una rideterminazione del punteggio o diminuzione"* e, pertanto, contrasta con l'obbligo dell'Amministrazione di comportarsi secondo ragionevolezza. La Ditta chiedeva quindi l'annullamento e/o riforma del provvedimento impugnato e la concessione del finanziamento di cui alla domanda presentata;

**CONSIDERATO** che il bando della misura 311 del P.S.R. è stato approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 6676/168 del 07/04/2011. Pertanto, il Direttore Generale di ARGEA Sardegna non ha competenza alcuna in ordine alle censure di incostituzionalità del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2572

DEL 11/06/2013

bando sollevate dalla Ricorrente. Inoltre, presentando la domanda la Ditta ha accettato spontaneamente di assoggettarsi alle disposizioni del bando, che costituisce *lex specialis* del procedimento di cui trattasi. Pertanto, l'eventuale censura di incostituzionalità avrebbe dovuto precedere la presentazione della domanda di finanziamento ed essere sollevata nelle sedi competenti;

**VISTO** il contratto di comodato, stipulato il 12/04/2000 con durata trentennale, avente ad oggetto il terreno su cui sono ubicate le opere per le quali è stato richiesto il finanziamento;

**CONSIDERATO** che con il contratto di cui sopra viene concesso alla Azienda Zootecnica S.A.R.D.A. (comodataria) “ *l'uso del suddetto terreno perché se ne serva per la propria attività di realizzazione di un'azienda zootecnica autorizzando il comodatario ad apportarvi quelle modifiche, ivi compresa la realizzazione di costruzioni che si rendessero necessarie e/o opportune per il miglior utilizzo o godimento del bene. In particolare sono autorizzati quegli interventi necessari per l'ottenimento dei benefici richiesti nell'ambito del Patto Territoriale della Montagna.*”;

**RITENUTO** che tale contratto sia idoneo a sostituire l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario del terreno, richiesta alla Ditta con il preavviso di rigetto;

**VISTO** l'art. 7 del bando - Criteri di valutazione, il quale al punto 3.c) prevede l'attribuzione di 5 punti premianti nell'ipotesi di “*Intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti*”;

**VISTA** la scheda istruttoria allegata alla determinazione n. 5116/2012, dalla quale si evince che il progetto presentato dalla Ditta prevede anche, seppure in minima parte, la riconversione di strutture aziendali esistenti;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2572

DEL 11/06/2013

**VISTO** il parere reso il 07/06/2013 dall'Area di Coordinamento delle Istruttorie (nota prot. N. 4174), secondo il quale il punteggio premiante di cui al criterio di valutazione 3.c) - art. 7 del bando, non è attribuibile alle ditte che realizzano interventi che comportano la creazione di nuove volumetrie;

**CONSIDERATO** che l'art. 7, punto 3.c) del bando, non vieta espressamente la creazione di nuove strutture e/o l'incremento delle volumetrie esistenti;

**RITENUTO** per quanto sopra che le argomentazioni proposte dalla Ricorrente in ordine all'applicazione del suddetto art. 7 punto 3.c) del bando siano fondate;

**RITENUTO** accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

**VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4110 del 05/06/2013;

**Tutto ciò premesso e considerato**

## DETERMINA

**ART. 1** di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Azienda Zootecnica S.A.R.D.A. di Stochino Sandro & C. S.n.c. (CUUA: 01091440915) al solo fine di riconoscere alla Ricorrente l'attribuzione del punteggio premiante di cui all'art. 7, punto 3.c) del bando;

**ART. 2** di incaricare il Servizio Territoriale dell'Ogliastra di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della Ricorrente, con riconoscimento del punteggio premiante di cui all'art. 7, punto 3.c) del bando;

**ART. 3** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastra ai fini della suddetta istruttoria, nonché della notifica dell'atto alla ditta interessata;

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2572

DEL 11/06/2013

**ART. 4** di trasmettere copia della presente determinazione all'Area di Coordinamento delle Istruttorie per opportuna conoscenza;

**ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente e nella sezione "Atti" del sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato